



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.291 e successive modificazioni e integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il Decreto Leg.vo del 16 aprile 94, n.297 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 399, comma 1, che dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente ha luogo per il 50% dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie di cui all'art. 401;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTA la C.M. 7 novembre 2000, n. 248;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Leg.vo 3 luglio 2001, n.255 convertito con modificazioni in Legge 20 agosto 2001 n.333;
- VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO l'articolo 4, commi da 1-ter a 1-undecies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- VISTO l'articolo 1, commi da 17 a 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
- VISTO l'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come "General Data Protection Regulation";
- VISTO il D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria;
- VISTO il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, di revisione e aggiornamento delle classi di concorso;
- VISTO l'art.25 del CCNL del comparto Scuola stipulato il 9 febbraio 2018;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”;

- VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTE le graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti presso gli ambiti provinciali della regione Emilia-Romagna;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 85/2018, con il quale è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria;
- VISTE le graduatorie attualmente vigenti per la regione Emilia-Romagna con riferimento alle procedure concorsuali di cui ai DDG n. 106/2016, 1546/2018 e 85/2018;
- VISTO il D.M. n. 25/2020 recante “Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo , commi da 17 a 17-septies, del D.L. 126/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 159/2018”;
- VISTO il D.M. n. 40/2020, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”;
- VISTO il D.D.G. n. 404/2020 di approvazione delle le fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui al D.D.G. n. 85/2018 e D.D.G. n. 1546/2018 per la regione Emilia-Romagna;
- VISTO il D.M. n. 91 dell’8 agosto 2020, con cui è autorizzato il contingente di nomine con contratto a tempo indeterminato per il personale docente;
- VISTA la comunicazione del Ministero 7 agosto 2020, prot. 23825, che assegna, a ciascun Ufficio scolastico regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà assunzionali disponibili per il personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, al netto delle facoltà assunzionali già utilizzate per le immissioni in ruolo di cui all’articolo 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126 del 2019;
- VISTE le istruzioni operative (allegato A) in ordine alle modalità di conferimento delle nomine da effettuare per il personale docente di ogni ordine e grado;
- VISTA la quota parte delle facoltà assunzionali assegnate con la summenzionata comunicazione alla regione Emilia-Romagna pari a 7.409 posti;
- VISTO il numero totale di posti relativi alle procedure concorsuali ordinarie e straordinaria recentemente avviate (ai sensi dell’art. 1, comma 17-septies del D.L. n. 126/2019), che dovranno essere accantonati per l’a.s. 2020/21 nell’ambito della procedura assunzionale per chiamata, pari a 5.553 per la regione Emilia-Romagna;
- PRESO ATTO che il predetto numero di posti da accantonare non sono disponibili per le immissioni in ruolo di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-sexies, del succitato D.L. n. 126/2019, mentre rimangono disponibili per le immissioni in ruolo disposte a valere sulle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296/2006, di cui al citato articolo 17 del D.L. n. 59/2017, di cui all’articolo 4 del summenzionato D.L. n. 87/2018 e di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del D.L. n. 126/2019;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- VISTO il summenzionato allegato A che prevede che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006;
- VISTO che il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, all'articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti vacanti e disponibili di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado è coperto annualmente mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed a seguire mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 85/2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) cui sarebbe destinato, per l'a.s. 2020/2021, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 80% dei posti;
- VISTO che la nota ministeriale prot. 23825 del 7 agosto 2020 prevede che non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, questo Ufficio assegnerà i posti relativi oltre tale contingente, fermo restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario;
- VISTA la nota prot.n. 12514 del 10 agosto 2020, con la quale questa Direzione Generale ha richiesto agli Uffici di ambito territoriale della regione Emilia-Romagna i dati relativi alla ripartizione delle assunzioni a tempo indeterminato fra le graduatorie del concorso e le graduatorie ad esaurimento, per le scuole di ogni ordine e grado;
- VISTI i prospetti pervenuti dagli Uffici di Ambito territoriale della regione Emilia-Romagna;
- RITENUTO di avvalersi della procedura informatizzata delle immissioni in ruolo messa a disposizione dal Ministero mediante il sistema informativo SIDI;
- PRESO ATTO che il predetto sistema informativo non gestisce i posti per le sperimentazioni Agazzi, Pizzigoni e Montessori nonché i posti su scuola carceraria della primaria;
- PRESO ATTO che l'allegato B alla nota ministeriale prot. 23825 del 7 agosto 2020 prevede per la regione Emilia-Romagna un numero di posti vacanti e disponibili pari a 7.470;
- PRESO ATTO che alcune sedi vacanti e disponibili non risultano più disponibili ai fini delle nomine con contratto a tempo indeterminato, per alcune tipologie di posto, gradi di scuola e classi di concorso;
- PRESO ATTO dell'informativa fornita alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL del comparto scuola;

DISPONE

- Art. 1 Il contingente di posti assegnato alle province della regione Emilia-Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato con riferimento all'a.s. 2020/21, sui posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado è determinato secondo quanto risulta dalle tabelle allegate al presente dispositivo e che ne costituiscono parte integrante.
- Art. 2 La procedura di immissione in ruolo di cui all'art. 1 del presente decreto, alla luce della situazione emergenziale da COVID-19, sarà espletata avvalendosi della procedura informatizzata messa a disposizione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

dal Ministero dell'Istruzione sul sistema informativo ad eccezione di alcune classi di concorso e tipo posto per i quali il numero di candidati coinvolti è minimo.

Art. 3 Le facoltà assunzionali residue al termine delle operazioni di cui al presente dispositivo, detratte quelle da accantonare ai sensi dell'art. 1, comma 17-septies, del D.L. n. 126/2019 convertito in L. n. 159/2019, saranno messe a disposizione delle immissioni in ruolo di cui all'art. 1, commi da 17 a 17-sexties, del medesimo decreto-legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)